

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GATTONI, PAZIENZA, NENCIONI, MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

#### Norme sulla cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. — Il principio della uguaglianza giuridica e della pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso trova, oltre che un esplicito riconoscimento nell'articolo 3 della Costituzione, anche notevoli applicazioni nell'ambito della stessa massima legge dello Stato (articoli 37, 48 e 51), nonchè in numerose altre norme del nostro ordinamento giuridico (legge 9 febbraio 1963, n. 66).

Purtuttavia, una grave limitazione di tale principio è rappresentata dalla legge 13 giugno 1912, n. 555 « sulla cittadinanza italiana », che all'articolo 10 prevede la perdita dello stato di cittadino italiano nei riguardi della donna, alla quale si comunichi, per effetto di matrimonio da lei contratto con uno straniero, la cittadinanza del coniuge.

I disagi derivanti dalla perdita della cittadinanza per donne coniugate con stranieri appaiono evidenti qualora si consideri che per il fatto del matrimonio non vengono ad estinguersi i vincoli con il paese d'origine, mentre, d'altra parte, proprio in virtù di tale perdita, si frappongono maggiori difficoltà al mantenimento di stabili rapporti con esso.

Il contenuto di tale norma — come pure quello degli altri articoli della citata legge

che si ispirano ai medesimi principi (articoli 11 e 12) o che sono una diretta conseguenza di quanto previsto all'articolo 10 in parola (articolo 4, punto 3) — appare tanto più in contrasto con il disposto costituzionale e tanto più anacronistico, se si pone mente al fatto che in tutti i paesi europei il principio dell'uguaglianza giuridica senza distinzione di sesso si è concretizzato, per quanto attiene alla materia in questione, in una profonda revisione della normativa in vigore.

Così in Svezia la legge del 22 giugno 1950 (e similmente in Norvegia con legge dell'8 dicembre 1950) non menziona più tra le cause di perdita della cittadinanza il matrimonio di una cittadina svedese con uno straniero e, all'articolo 18 delle norme transitorie, soggiunge: « le donne che in virtù di una legge precedente abbiano perduto la cittadinanza svedese in seguito al matrimonio con uno straniero o in seguito ad acquisto di una cittadinanza straniera da parte del proprio marito, ma che ai sensi della presente legge avrebbero conservato la cittadinanza svedese, saranno reintegrate nella suddetta cittadinanza dichiarando la propria intenzione ».

Così, in base alla legge federale 29 settembre 1952 sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza elvetica, la donna svizzera per-

de lo *status* di cittadino elvetico solo se, sposando uno straniero ed acquistandone la cittadinanza, « non dichiara all'atto della pubblicazione o della celebrazione del matrimonio di voler conservare la cittadinanza di origine ». Anche la possibilità di comprendere la donna sposata nello svincolo del marito è subordinata dalla detta legge al consenso scritto dell'interessata (articoli 42 e 43).

La più recente delle leggi in materia, quella riguardante il codice della nazionalità francese, promulgata nel gennaio dello scorso anno, appare anche come la più radicale nell'affermare la parità di tutti i cittadini, senza riguardo a distinzioni di sesso. A differenza delle norme vigenti nei paesi ricordati — su tale punto molto vicine al disposto dell'articolo 1 della nostra legge 13 giugno 1912, n. 555 — quello riguardante l'attribuzione per nascita della qualifica di cittadino italiano — la legge francese stabilisce, ad esempio, che venga considerato cittadino il nato, legittimo o naturale, di cui almeno uno dei due genitori sia francese.

Per quanto attiene l'acquisto o la perdita della nazionalità a causa di matrimonio, la medesima legge prevede quanto segue: *a*) il matrimonio non esercita alcun effetto sulla nazionalità; *b*) lo straniero o l'apolide che contraggono matrimonio con un congiunto di nazionalità francese possono acquistare questa nazionalità per dichiarazione; *c*) i soggetti che, risiedendo all'estero, acquistano volontariamente una nazionalità straniera, non perdono quella francese se non lo richiedano espressamente.

Senza dilungarci ulteriormente nella comparazione delle diverse soluzioni giuridiche adottate dai vari paesi, riteniamo opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, pur nelle diverse impostazioni, le leggi ricordate concordemente portano a soluzione la questione che il presente disegno di legge tende a sanare eliminando le sperequazioni di cui sono vittime le donne del nostro Paese per l'inadeguatezza, rispetto al dettato costituzionale, della normativa in materia di acquisto o di perdita della cittadinanza.

La radicale modifica dei principi cui si ispira la legge 13 giugno 1912, n. 555, si pone, per tali motivi, come un dovere civile e come un necessario adempimento di un

principio sancito dalla Costituzione repubblicana.

\* \* \*

Formuliamo alcune brevi note illustrative del disegno di legge che si sottopone all'approvazione.

Non sono state modificate, rispetto alla legge del 13 giugno 1912, n. 555, le norme riguardanti l'acquisto della cittadinanza: *a*) per nascita (articolo 1); *b*) per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione (articolo 2); *c*) nel caso di stranieri nati nello Stato o da genitori ivi residenti (articolo 3); mentre l'articolo 4, riguardante l'acquisto della cittadinanza per decreto del Capo dello Stato, ha subito, rispetto all'analogo articolo della legge vigente, solo le modificazioni necessarie a garantirne l'armonizzazione con i principi introdotti con le restanti norme. Va rivelato come l'indirizzo che in tali articoli si esprime, non differisca da quelli che orientano le norme in materia di acquisto della cittadinanza della gran parte dei paesi europei.

Sostanzialmente immutate rimangono pure le disposizioni riguardanti la rinuncia e il riacquisto della cittadinanza.

L'abolizione degli articoli 10 e 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555, fa sì che il matrimonio con cittadini stranieri, sia per il cittadino che per la cittadina, non venga disciplinato in maniera differente dagli altri motivi di perdita della cittadinanza.

Più precisamente, la perdita della cittadinanza ha luogo solo per quei soggetti che, risiedendo all'estero e avendo acquistato sia volontariamente che senza concorso di volontà la cittadinanza straniera, dichiarino di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.

Va notato che in tal modo la volontarietà dell'acquisto della cittadinanza di un altro paese, a differenza di quanto previsto nella legge in vigore, non è di per sé ragione sufficiente per la perdita della cittadinanza italiana. Le ragioni di tale modificazione vanno ricercate nel fatto che per molti lavoratori italiani all'estero richiedere la cittadinanza del paese che li ospita rappresenta in molti casi un vantaggio, di cui gli stessi debbono oggi privarsi per non perdere la cittadinanza italiana.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È cittadino per nascita:

- 1) il figlio di padre cittadino;
- 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;
- 3) chi è nato nello Stato se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume, fino a prova contraria, nato nello Stato.

**Art. 2.**

Il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale dalla filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorennе o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi previsti dagli articoli 269, 273 e 279 del codice civile.

**Art. 3.**

Lo straniero nato nello Stato o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni

al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1) se presta servizio militare nello Stato o accetta un impiego dello Stato;

2) se compiuto il 21° anno di età risiede nello Stato e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3) se risiede nello Stato da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2) di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

#### Art. 4.

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato:

1) allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero;

2) allo straniero che risiede da almeno 5 anni nello Stato;

3) allo straniero che risiede da due anni nello Stato ed abbia reso notevoli servizi all'Italia;

4) allo straniero residente in Italia e coniugato con cittadino italiano;

5) dopo sei mesi di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

È in facoltà del Governo di concedere in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.

#### Art. 5.

Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita,

conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

#### Art. 6.

Perde la cittadinanza:

1) chi, avendo acquistata sia spontaneamente sia senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza. Può il Governo in tale caso dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

2) chi avendo accettato un impiego alle dipendenze di un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi previsti dal presente articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

#### Art. 7.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 5 e 6 la riacquista:

1) se presti servizio militare nello Stato o accetti un impiego dallo Stato;

2) se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nello Stato.

Tuttavia nel caso indicato al n. 2 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro

il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nel detto n. 2 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senza obbligo di stabilire la residenza nello Stato, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso è necessario per il riacquisto il preventivo consenso da parte del Governo.

#### Art. 8.

I figli minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza divengono cittadini salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera.

Il figlio dello straniero per nascita divenuto cittadino può entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 7.

#### Art. 9.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e le dichiarazioni di acquisto e di riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

#### Art. 10.

Chiunque risieda nello Stato e non abbia la cittadinanza italiana né quella di un altro Stato è soggetto alla legge italiana per quan-

to si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

#### Art. 11.

Le dichiarazioni previste nella presente legge possono essere rese all'ufficiale di stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo ad altri pubblici ufficiali.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 12.

La presente legge abroga tutte le disposizioni ad essa contrarie. Restano salve le disposizioni di convenzioni internazionali.

#### Art. 13.

La cittadina italiana, che in virtù delle norme precedentemente in vigore abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero o a seguito di acquisto della cittadinanza straniera da parte del proprio marito, potrà riacquistare la cittadinanza italiana dietro espressa dichiarazione da effettuarsi nei modi previsti dall'articolo 11, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.